

■ 13. Regime di impugnazione.

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è **sottratto ad ogni forma di impugnazione**, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione. ■ *Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2009, n. 40159*

In tema di **ricorso per cassazione** avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricasazione, sussiste l'interesse del ricorrente alla decisione quando la ricasazione sia stata proposta nell'ambito di un processo successivamente sospeso per effetto di un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1952, n. 87. (Fattispecie in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 L. 23 luglio 2008, n. 124). ■ *Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 3499*

Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è **sottratto ad ogni forma di gravame**, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio. ■ *Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2008, n. 33356*

Il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricasazione non è **legittimato ad impugnare** i provvedimenti del

giudice della ricasazione. ■ *Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2008, n. 30608*

■ 14. Questioni di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 36, comma 1, lett. d), e 37, comma 1, lett. a), c.p.p. in relazione agli art. 3, 24 e 111 cost., per la parte in cui non prevedono la ricusabilità nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice, o un suo prossimo congiunto, e il difensore, giacché è il solo **rapporto di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudice**. ■ *Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2010, n. 27711*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., **nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle «gravi ragioni di convenienza»** previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricasazione è giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricasazione pretestuose e strumentali. ■ *Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2007, n. 27611*

Art. 37 Ricusazione (1)

[1]. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (2).

[2]. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricasazione [41] (3).

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 10 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 2 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).

(2) La Corte cost., con sentenza 14 luglio 2000, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».

(3) La Corte cost., con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricasazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricasazione».

SOMMARIO ■1. Finalità della previsione normativa. ■2. Ambito di applicazione. ■2.1. Tassatività delle ipotesi. ■2.2. Procedimento di prevenzione. ■2.3. Abuso del diritto. ■3. Interesse nel procedimento. ■4. Debitore del difensore. ■5. Datore di lavoro. ■6. Indebita manifestazione del convincimento. ■6.1. Pubblicazione di un libro sui fatti per cui è processo. ■6.2. Provvedimento abnorme. ■7. Inimicizia grave. ■8. Incompatibilità. ■9. Altre gravi ragioni di convenienza. ■10. Dichiarazione di ricasazione: natura giuridica, legittimazione ed effetti. ■11. Provvedimento. ■11.1. Effetti sulla decisione. ■12. Mezzi di impugnazione. ■13. Questioni di legittimità costituzionale.

■ 1. Finalità della previsione normativa.

In tema di astensione (e ricasazione), le questioni sollevate da una parte, inerenti all'incompatibilità per precedenti funzioni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative **norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice**, a garanzia del giusto processo. (La Suprema Corte ha precisato che le questioni concernenti l'efficacia e la conseguente utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice prima della dichiarazione di astensione o ricasazione sono deducibili in ogni stato e grado del processo). ■ *Cass. pen., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 13626*

■ 2. Ambito di applicazione.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, è **inammissibile la ricasazione proposta contro il collegio giudicante della sezione disciplinare del C.s.m. nel suo complesso**, poiché le cause di astensione e di ricasazione previste dal vigente codice di rito penale sono sempre riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2010, n. 20159*

La ricasazione del giudice è **ammessa anche nel procedimento di prevenzione**, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale (art. 4, ult. comma, L. n. 1423 del 1956) e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento "de quo". ■ *Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2008, n. 3278*

L'istituto della ricasazione non può essere utilizzato nei confronti di un **intero collegio giudicante** (nella specie della Corte di appello), bensì soltanto nei confronti dei magistrati che compongono il collegio. ■ *Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 45267*

È inammissibile, in quanto estranea alla fattispecie disciplinata dalla legge processuale, l'istanza di ricasazione presentata nei confronti di una **intera sezione della Corte di**

Cassazione e non dei singoli magistrati che ne fanno parte.

■ *Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2008, n. 47*

Le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correttezza in occasione di altri procedimenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della funzione «pregiudicante» nell'attività dei giudici ricusati, che avevano partecipato al Collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato). ■ *Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 2005, n. 45470*

■ 2.1. Tassatività delle ipotesi.

Le ipotesi di ricusazione del giudice, in quanto espressione di **situazioni eccezionali**, sono assolutamente tassative e non consentono alcun ampliamento mediante interpretazione, conseguentemente la fattispecie dedotta dall'imputato deve necessariamente inquadarsi in una di quelle tassativamente indicate dall'art. 37 c.p.p., fermo restando che per potersi ritenere configurata l'ipotesi tassativa di legge per la ricusazione deve concorrere il dato obiettivo previsto, non essendo sufficiente la sensazione soggettiva della parte interessata alla ricusazione. ■ *Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 6245*

■ 2.2. Procedimento di prevenzione.

La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, **attesa la natura giurisdizionale di quest'ultimo**. ■ *Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2016, n. 15979*

■ 2.3. Abuso del diritto.

La reiterata proposizione da parte dell'imputato di dichiarazioni di ricusazione di tutti o taluni componenti dei collegi giudicanti designati alla trattazione dei procedimenti che lo riguardano, **sulla base di deduzioni sempre analoghe**, integra una condotta di abuso del processo, in quanto volta ad ottenere non garanzie effettive, ovvero migliori possibilità di difesa, ma esclusivamente la paralisi della funzione processuale (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non meritevole di considerazione la diffida da parte del ricorrente, rivolta ai componenti il Collegio giudicante, dal trattare il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità di altra istanza di ricusazione per asserite cause d'incompatibilità). ■ *Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 11414*

■ 3. Interesse nel procedimento.

Il presidente del collegio, che sia anche presidente del tribunale, **non ha un "interesse nel procedimento"** (inteso come causa di astensione obbligatoria e, dunque, di ricusazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a, c.p.p.) nel caso in cui l'imputato di quest'ultimo sia un **dipendente dell'ufficio giudiziario**, non sussistendo in capo al giudice alcun interesse giuridicamente rilevante a rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale esercitata nel processo. ■ *Cass. pen., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44644*

■ 4. Debitore del difensore.

Non può essere ricusato il giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato, **in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento danni non è idoneo a qualificare il giudice come «debitore» del difensore** e ad

integrare così gli estremi della causa di ricusazione prevista dall'art. 37, in relazione all'art. 36, comma primo lett. a), cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che fin tanto che non sia stata accertata la responsabilità aquiliana del convenuto non è configurabile tra le parti un rapporto obbligatorio). ■ *Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2005, n. 3175*

■ 5. Datore di lavoro.

Non costituisce motivo di ricusazione il fatto che l'ausiliario in servizio presso il tribunale venga giudicato dal presidente dello stesso ufficio giudiziario, atteso che quest'ultimo **non può essere equiparato** al "datore di lavoro" dell'imputato ai sensi e agli effetti dell'art. 36, comma 1, lett. b), c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44644*

Va rigettata l'istanza di ricusazione avverso il presidente del collegio giudicante - la cui figura coincide con quella del presidente del tribunale - proposta, ai sensi dell'art. 37 c.p.p., dal dipendente del tribunale imputato di peculato, atteso che il capo dell'ufficio giudiziario non può in alcun modo essere equiparato alla figura del datore di lavoro (come richiamata dall'art. 36, comma 1, lett. b, c.p.p.). ■ *Cass. pen., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44644*

■ 6. Indebita manifestazione del convincimento.

In tema di ricusazione del giudice, l'avverbio "indebitamente" è **inteso come anticipazione dell'opinione di colpevolezza o innocenza dell'imputato senza che ne esista la necessità ai fini della decisione interlocutoria e incidentale eventualmente adottata**, donde è causa di ricusazione del giudice una manifestazione anticipata del convincimento della *res iudicanda* senza che essa sia imposta o giustificata dalle sequenze procedurali, travalicando i limiti funzionali propri del provvedimento incidentale. ■ *Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2014, n. 17774*

Non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, idonea ad integrare una causa legittima di ricusazione, il **generico riferimento operato dal giudice in udienza alla facoltà per l'imputato, non concorde sulla decisione incidentale assunta, di poterla impugnare**. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, nel respingere l'audizione di alcuni testi richiesta dalla difesa, aveva aggiunto che "era un argomento da trattare in sede di appello" - ha precisato che a tale espressione non può attribuirsi altro significato se non quello che eventuali doglianze sull'istanza rigettata possono essere proposte in sede di impugnazione e l'ovvietà di tale assunto ne esclude ogni altra valenza). ■ *Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2011, n. 2201*

Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che abbia applicato nel corso del **procedimento una misura cautelare reale**, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato. ■ *Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2010, n. 7082*

Non dà luogo a indebita manifestazione del convincimento, passibile di costituire motivo di ricusazione, il rigetto ad opera del giudice per le indagini preliminari, che contenga un compiuto esame del compendio indiziario, della richiesta di **sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari** in vista della sottoposizione del tossicodipendente indagato ad un programma terapeutico. ■ *Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2009, n. 48535*

Non costituisce un'indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto della imputazione, e non è quindi motivo di ricusazione, l'espressione: **"della mancanza di stenotipia la difesa potrà dolersi in sede di ricorso per cassazione"**, pronunciata dal presidente del collegio giudicante in risposta ad alcune eccezioni difensive, risolvendosi nella prospettazione neutra di un rimedio a disposizione delle parti. ■ *Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2009, n. 26734*

Non dà luogo ad una ipotesi di ricasuzione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. la circostanza in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere sulla **richiesta di archiviazione** di un procedimento riguardante fatti analoghi e relativi alle stesse persone denunciate da un terzo, in ordine ai quali egli abbia in precedenza disposto l'archiviazione. ■ *Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 20203*

In tema di ricasuzione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che **l' esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale** e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che l'ordinanza del G.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede di incidente probatorio sul presupposto del pericolo di inquinamento probatorio motivato sulla base di un fatto perturbativo "già realmente avvenuto" potesse integrare tale indebita manifestazione). ■ *Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2009, n. 17868*

Deve escludersi costituisca indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, rilevante ai fini della sua ricasuzione, la **valutazione compiuta in sede di giudizio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**. ■ *Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2008, n. 35791*

È insindacabile in sede di legittimità, in quanto **frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto**, la ritenuta qualificabilità come indebita manifestazione di anticipato convincimento dell'avvenuta predisposizione, da parte del giudice (nella specie, giudice di pace), di un appunto, rinvenuto nel fascicolo processuale posto a disposizione delle parti, contenente la **bozza del dispositivo decisorio**, ivi comprese la quantificazione della pena e le statuizioni civili. ■ *Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2007, n. 9226*

È inammissibile l'istanza di ricasuzione proposta ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti del giudice che abbia **rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, traendo direttamente dai fatti oggetto della prospettazione accusatoria i dati necessari per la soluzione dell'accertamento incidentale demandatogli. ■ *Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2008, n. 29171*

Le valutazioni espresse dal giudice nell'esame di una questione incidentale sono causa di ricasuzione se costituiscono **un'anticipazione della valutazione sul merito della «res iudicanda»**, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, travalicando i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'espressione «accertata appartenenza al clan dei casalesi», utilizzata nel decreto di sottoposizione a visto della corrispondenza di un detenuto emesso dal presidente del tribunale, davanti al quale era in corso il processo nei confronti di quel soggetto ristretto con l'imputazione di partecipazione a quella stessa associazione di tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e facesse chiaro ed esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati con l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare). ■ *Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2007, n. 19648*

In tema di ricasuzione, il **mero rigetto, al termine dell'acquisizione delle prove, della richiesta di ammissione di una nuova prova per testi**, non costituisce, di per sé, indebita manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. ■ *Cass. pen., sez. VI, 17 luglio 2008, n. 31882*

In tema di ricasuzione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice **l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata** e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione, adottata «de plano», con la quale la corte di appello, in

relazione al provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare applicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesse integrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera b), cod. proc. pen.). ■ *Cass. pen., sez. I, 15 giugno 2007, n. 35208*

È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la ritenuta qualificabilità come indebita manifestazione di anticipato convincimento dell'avvenuta predisposizione, da parte del giudice (nella specie, giudice di pace), di un appunto, rinvenuto nel fascicolo processuale posto a disposizione delle parti, contenente la **bozza del dispositivo decisorio**, ivi comprese la quantificazione della pena e le statuizioni civili. ■ *Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2007, n. 9226*

Non integra il motivo di ricasuzione dell'aver il giudice espresso, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, un parere sull'oggetto del **procedimento la formulazione di asserzioni del tutto generiche**, che non esprimano un vero e proprio convincimento del giudice circa l'esito, per lui ineludibile, del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati (fattispecie in cui il presidente del collegio di corte di assise impegnato in un dibattimento per imputazioni di reati associativi di tipo mafioso aveva inviato ad un quotidiano locale una nota, poi pubblicata, con cui, secondo l'interpretazione data dai ricorrenti, esprimeva l'opinione che organizzazioni mafiose intendessero condizionare lo svolgimento e l'esito del processo). ■ *Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2005, n. 766*

L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la **delibazione incidentale** di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricasuzione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della «res iudicanda», ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedurali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricasuzione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). ■ *Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 2005, n. 41263*

In tema di ricasuzione, l'espressione "oggetto del procedimento" di cui all'art. 36 lett. c) c.p.p., ha contenuto più ampio rispetto a quella di "fatti oggetto dell'imputazione" adottata nell'art. 37 lett. b) c.p.p.. Ne consegue che, per effetto del **richiamo all'art. 36 lett. c), rientra tra le cause di ricasuzione indicate nell'art. 37 lett. a) c.p.p.** qualsiasi esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso. (Fattispecie in cui i difensori degli imputati avevano proposto istanza di ricasuzione nei confronti dei due giudici a latere sul presupposto che vi era stata da parte degli stessi indebita anticipazione del proprio convincimento sul merito, avendo essi, in precedenza, presentato richiesta di astensione, successivamente respinta, motivata dalla circostanza che il presidente del collegio aveva espresso, anche fuori dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali il parere negativo sulla fondatezza delle imputazioni e dal disagio per le modalità di conduzione del dibattimento reputato irriguardoso nei loro confronti, in quelli del p.m. e di alcuni difensori; ed, inoltre, che i due giudici avevano avuto colloqui con il rappresentante dell'accusa che aveva loro anticipato l'intenzione di ricusare il presidente). ■ *Cass. pen., sez. II, 10 maggio 2005, n. 20923*

Non sussiste alcuna ipotesi di ricasuzione allorché il giudice